
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

Statuto.**UNIONE DEI COMUNI NORD
SALENTO****(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)**

Lo Statuto dell'Unione Dei Comuni del Nord Salento è stato approvato con delibere Consiliari dei Comuni di: Campi Salentina (Delib. C.C. n.66/2002); Trepuzzi (Delib.C.C. n.35/2002); Novoli (Delib. C.C. n.50/2002), Guagnano (Delib. C.C. n.28/2002); Squinzano (Delib. C.C. n.58/2002) e Surbo (Delib. C.C. n.45/2002); Salice Salentino (Del.C.C. n.19/2011).

Con apposito Contratto del 27/9/2002 rep. 1071 si è proceduto alla costituzione dell'Unione dei Comuni del Nord Salento tra i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi;

Con successivo contratto del 29/12/2011 rep.6 si è proceduto all'integrazione dell'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, per l'adesione del Comune di Salice;

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 6 del 16/05/2013, si è proceduto a modificare lo Statuto dell'Unione; modifiche approvate dai Comuni aderenti, con i seguenti atti: Comune di Trepuzzi del. C.C. n. 21/13, Comune di Novoli del. C.C. n. 17/13, Comune di Squinzano del. Comm.Straord. n.120/13, Comune di Salice Salentino del. C.C. n.26/13, Comune di Surbo: del. C.C. n.22/13, Comune di Guagnano: del. C.C. n.18/13, Comune di Campi Salentina del. C.C. n. 42/13.



UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Istituzione dell'UNIONE

1. I Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, costituiscono tra loro, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'UNIONE denominata "DEI COMUNI DEL NORD SALENTO", quale nuovo ente locale allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente Statuto e le altre che saranno successivamente individuate.

2. L'UNIONE è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dai Comuni partecipanti, ai sensi del comma 2 dell'art.32 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con le procedure e le maggioranze richieste dal comma 4 dell'art.6 del citato Decreto legislativo n. 267/2000.

3. Il presente Statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione ed è modificabile, integrabile e abrogabile con le medesime procedure di cui al comma precedente.

4. I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra unione.

Articolo 2 Finalità dell'Unione

1. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo.

2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione e attuazione.

4. L'Unione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, costituisce, di norma, l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.

4. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'Unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato, applicando i principi dell'ordinamento dei Comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Articolo 4

Ambito territoriale, Sede e stemma

1. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. La sede dell'Unione è individuata con apposito atto nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.

4. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio dell'Unione.

5. L'Unione può dotarsi, con apposita deliberazione del Consiglio, di un proprio simbolo e stemma, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, secondo le modalità previste dalla medesima deliberazione.

Articolo 5 ***Durata dell'Unione e scioglimento***

1. L'Unione è costituita con durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art.6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione deliberato nel primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Articolo 6 ***Recesso di un Comune***

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti demandata all'Unione medesima è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:

- a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i , sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000;
- b) al/i singolo/i Comune/i che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o servizi, come individuati dagli appositi regolamenti dell'Unione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione , dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 7 **Adesione di ulteriori Comuni**

1. All'Unione, come costituita ai sensi del presente Statuto, possono aderire altri Comuni, di norma contermini con il territorio della stessa, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e previa deliberazione favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. L'adesione deve comunque avvenire entro il 30 settembre dell'anno per l'espletamento dei servizi e funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 8 **Funzioni dell'Unione**

1. L'Unione è istituita per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
- Ufficio Europa
 - Formazione e aggiornamento del personale
 - Servizio Protezione Civile
 - Servizio Polizia Intercomunale, ovvero singoli nuclei operativi specializzati in ambiti specifici
 - Difensore Civico
 - Controlli interni (art. 147 TUEL)
 - Servizi di promozione turistica
 - Gestione iniziative culturali
 - Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari
 - Formazione e orientamento professionale

- Servizio stipendi
- Gestione contenzioso del lavoro
- Servizio pensionamenti del personale
- Reclutamento del personale
- Ufficio procedimenti disciplinari
- Contrattazione decentrata
- Provveditorato e acquisti
- Inventario beni patrimoniali
- Accertamento e riscossione tributi
- Contenzioso tributario
- Servizi tipografici e centro stampa
- Ufficio Pubbliche Relazioni
- Sviluppo e gestione sistemi informatici
- Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive
- Servizi catastali
- Servizio affissioni e pubblicità
- Trasporto e raccolta rifiuti urbani
- Smaltimento rifiuti urbani
- Servizio raccolta differenziata
- Centro stoccaggio raccolta differenziata
- Centro raccolta e selezione materiali inerti
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Servizio lampade votive cimiteriali
- Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari e/o rifugi)
- Trasporto urbano
- Servizio manutenzione Pubblica illuminazione
- Servizi manutentivi strade urbane e vicinali
- Servizi manutentivi verde pubblico
- Servizi manutentivi immobili comunali
- Gestione impianti sportivi
- Biblioteche comunali
- Centro Informagiovani
- Gestione mense scolastiche
- Servizi trasporti scolastici
- Servizi di assistenza sociale
- Servizio invalidi civili

2. I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici .

3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

5. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 1 e di ogni altro servizio e funzione attribuita dai Comuni all'Unione è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo Comune.

6. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo. A tal fine, il Consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la Giunta, per le modalità ed i termini dei trasferimenti.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle competenze

1. Spettano alla Giunta dell'Unione, nel quadro della programmazione consiliare, l'adozione dei provvedimenti di attuazione del trasferimento all'Unione delle competenze e le determinazioni in ordine alla gestione dei rapporti conseguenti.

2. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui al comma 1, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.

3. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, non comprese nel precedente articolo 8, è deliberato, su proposta della Giunta dell'Unione, su iniziativa congiunta di tutti i Comuni partecipanti con atto dei rispettivi Consigli Comunali, adottato, con le procedure e le maggioranze di cui al comma 2 del precedente art.1, entro il primo semestre dell'anno e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I
ORGANI DELL'UNIONE

Articolo 10
Organi politici e di governo

1. Sono organi politici e di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente dell'Unione, la Giunta.
2. Il Consiglio e la Giunta durano in carica 5 anni. Il Presidente dell'Unione dura in carica 1 anno.

Articolo 11
Organi statutari

1. E' organo statutario il Presidente del Consiglio dell'Unione, che dura in carica 1 anno.

Articolo 12
Organi gestionali

1. Assumono la qualità di organi gestionali i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

CAPO II
IL CONSIGLIO

Articolo 13
Composizione ed organizzazione interna

- “1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente all'Unione, eletti al proprio interno dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo 13”;
2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno numero 3 consiglieri per il Consiglio dell'Unione, di cui 2 espressi dalla maggioranza e 1 espresso dalle minoranze. “In ogni caso, si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che, sia a regime, sia in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL n. 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato

dall'articolo 1 legge n. 42/2010, possono essere eletti dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti anche i consiglieri che rivestono la carica di Presidente del Consiglio Comunale, ovvero, qualora non nominati, i rispettivi Consiglieri anziani dei Comuni stessi, in quanto consiglieri comunali”;

“2 *bis*. Al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie a tal fine approvate i singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti procedono, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di che trattasi, alla nuova elezione dei Consiglieri dell'Unione in base al combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo 13, come modificati; si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che possono essere eletti dai rispettivi Consigli quali consiglieri dell'Unione anche i consiglieri che attualmente rivestono la carica di consiglieri dell'Unione in base alla previgente disciplina statutaria. I consiglieri dell'Unione dei Comuni in carica secondo la previgente disciplina statutaria decadono automaticamente e cessano di diritto dalla carica all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010.

2 *ter*. Nell'ipotesi in cui uno o più Comuni aderenti non provvedano alla nuova elezione entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, si procederà comunque all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione, formato dai Consiglieri neoeletti ai sensi del precedente comma 2 bis del presente articolo, a condizione che risulti eletta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà. In tale ipotesi, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute si calcola in relazione ai consiglieri eletti, fermo restando che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati in base alle norme statutarie.”;

2 *quater*. Il consigliere neo-eletto più anziano di età, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie, apportate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, convoca il neo-eletto Consiglio dell'Unione per la seduta di insediamento. Nel corso di tale seduta, il Consiglio dell'Unione elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Consigliere neo-eletto più anziano di età.”

3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 14
Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza, per quanto applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:

- a) determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;
- b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
- c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;
- d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;
- e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;
- f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento, rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione.

Articolo 16
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni o comunque la cessazione dalle funzioni di Consigliere Comunale di appartenenza determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Articolo 17
Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano di età, tra quelli dei Comuni costituenti l'Unione, d'intesa con gli altri Sindaci.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione:
 - a) elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio scelto tra i Presidenti dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione;
 - b) elegge il Presidente dell'Unione, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti;
 - c) individua la sede dell'Unione medesima.

3. La presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente del Consiglio che si insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco che lo ha convocato.

4. La carica di Presidente del Consiglio dell'Unione e quella di Presidente dell'Unione non possono essere ricoperte da rappresentanti di uno stesso Comune aderente.

Articolo 18 **Presidenza del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede i lavori del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione, nel disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Consiglio dell'Unione e il numero minimo con il quale potrà deliberare, che, in prima convocazione, deve essere almeno pari alla metà dei consiglieri assegnati, indicherà le competenze proprie del Presidente del Consiglio.
3. Il Regolamento di cui al precedente comma prevede anche le modalità di accesso agli atti dell'Unione sia da parte dei Consiglieri dell'Unione che da parte di tutti i Consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione.
4. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri componenti;

CAPO III **IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

Articolo 19 **Il Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione è un Sindaco dei Comuni costituenti l'Unione, eletto dal Consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. Egli assume immediatamente le funzioni, dura in carica un anno.
2. Il Presidente dell'Unione è il rappresentante legale dell'Ente e svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura

l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e dei Consiglieri dell'Unione.

3. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente presenta al Consiglio, per l'approvazione, la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente, concordata con la Giunta.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Articolo 20 ***Composizione della Giunta***

1. La Giunta è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione in qualità di Assessori, i quali possono appositamente delegare di volta in volta, un Assessore o Consigliere del proprio Comune.

2. Il Presidente dell'Unione e i componenti la Giunta sono incompatibili con l'incarico di Consigliere dell'Unione.

Articolo 21 ***Il Vicepresidente***

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 22 ***La Giunta***

1. La Giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo dell'Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Presidente.

Articolo 23***Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente***

1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività, coordinata dal Vice presidente.

CAPO IV**NORMATIVA APPLICABILE****Articolo 24*****Norma di rinvio***

1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
2. Apposite deliberazioni consiliari e giuntali, nel rispetto della legge, fisseranno le eventuali indennità di funzioni ovvero il riconoscimento di gettone di presenza per i componenti degli organi dell'Unione.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Articolo 25*****Principi generali***

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei Comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 27.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.

4. Il Regolamento disciplina inoltre la interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e dei servizi dei Comuni, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 26

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Articolo 27

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni, forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

5. Per la predisposizione di studi, progetti, programmi e pareri relativi ai servizi ed alle funzioni svolte in forma associata, il Presidente può convocare apposite commissioni costituite da dipendenti dell'Unione e da dipendenti dei Comuni associati, se del caso integrate con tecnici esterni appositamente incaricati.

Articolo 28 **Principi della partecipazione**

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della <<Carta dei servizi>> quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Articolo 29 **Segretario dell'Unione**

1. L'Unione ha un Segretario Generale.

2. Il Segretario svolge le funzioni riservatagli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.

3. Il Segretario è nominato dal Presidente, previa deliberazione di Giunta, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.

4. Può essere nominato Segretario, un Segretario dei Comuni dell'Unione, mediante apposita convenzione con il Comune interessato.

5. Al Segretario dell'Unione possono essere conferite dal Presidente, previa delibera di Giunta, le funzioni di Direttore Generale.

6. In via di prima attivazione dell'Unione, le funzioni di Segretario sono svolte da un Segretario comunale individuato di concerto dai Sindaci dell'Unione.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'unione può prevedere la possibilità e le modalità di conferimento delle funzioni vicarie del Segretario dell'Unione ad un

dipendente, che abbia i requisiti per l'accesso al corso di Segretario, scelto dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta.

Articolo 30

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto.

TITOLO IV

FINANZA, CONTABILITA' e CONTROLLI

CAPO I

FINANZE e CONTABILITA'

Articolo 31

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. Le risorse proprie attongono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

Articolo 32
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini fissati dalla legge per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 33
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 34
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il Revisore dei conti che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Articolo 35
Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

CAPO II
CONTROLLI

Articolo 36
Controlli

1. Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalle leggi.

Articolo 37
Controlli interni

1. L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni, disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale e a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38
Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono essere adottati entro e non oltre sei mesi dall'esecutività del presente Statuto, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 39
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni, con versamento paritario, costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, pari a Euro 1.000,00.

Articolo 40
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle

normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Articolo 41
Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
2. Si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che le modifiche statutarie, approvate con il procedimento di cui al primo comma del presente articolo 41, sono affisse all'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche stesse all'albo pretorio del Comune aderente che avrà provveduto per ultimo all'affissione (articoli 6 e 32 d.lgs.267/2000).

Articolo 42
Norma finale

1. Entro 10 giorni dalla esecutività del presente Statuto, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i loro tre componenti per il Consiglio dell'Unione . Nelle more dell'elezione da parte dei Consigli Comuni provvede il Sindaco di ciascun Comune.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

3. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

